DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 dicembre 1971

relativa al rimborso da parte del FEAOG, sezione orientamento, alla Repubblica federale di Germania, delle spese sostenute per le inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate il 3 marzo e il 3 giugno 1971

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(72/57/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 350/68 del Consiglio, del 27 marzo 1968, relativo al contributo finanziario della Comunità alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate dagli Stati membri [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

considerando che la Repubblica federale di Germania ha presentato una domanda di rimborso relativa alle inchieste effettuate il 3 marzo e il 3 giugno 1971;

considerando che tale domanda è conforme alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 645/69 della Commissione del 3 aprile 1969 concernente le domande di rimborso degli Stati membri relative alle inchieste sul patrimonio suinicolo [2];

considerando che i risultati delle inchieste e delle conversioni sono stati comunicati alla Commissione e che essi hanno permesso di constatare che le inchieste sono state effettuate conformemente alle disposizioni degli articoli da 1 a 5 della direttiva del Consiglio del 27 marzo 1968 [3]; che inoltre le statistiche previste all'articolo 6 e le stime previste all'articolo 7 della direttiva sono state trasmesse alla Commissione nelle condizioni previste;

considerando che, in tali condizioni, sembra indicato che il Fondo, sezione orientamento, prenda a suo carico le spese sostenute per le inchieste per 208 480 unità di conto, rappresentanti i due terzi dell'importo forfettario disponibile per il terzo anno d'inchiesta;

considerando che il Comitato del Fondo è stato consultato sugli aspetti finanziari ed in particolare sull'importo dei mezzi finanziari disponibili,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il concorso del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, alle spese derivanti dalle inchieste sul patrimonio suinicolo effettuate il 3 marzo e il 3 giugno 1971 dalla Repubblica federale di Germania è fissato nell'importo di 208 480 unità di conto.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 1971.

Per la Commissione

Il Presidente

Franco M. MALFATTI

---

[1] GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 4.
[2] GU n. L 83 del 4. 4. 1969, pag. 19.
[3] GU n. L 76 del 28. 3. 1968, pag. 13.